

A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste, 93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Assistenza e Previdenza

DETERMINAZIONE

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N. 740 del 17 LUG. 2024

OGGETTO: Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente **Matricola n° 747950**.

Servizio Finanziario

Ai sensi della L. R. 4.02.2002 n. 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto, esiste regolare copertura finanziaria.

SERVIZIO FINANZIARIO
[Firma]
Dr.ssa Saveria De Donato

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 17 LUG. 2024

e fino al 31 LUG. 2024

IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.

[Firma]
Dr. Antonio Lorenzi

A.R.S.A.C.

SETTORE AMMINISTRATIVO **Ufficio Assistenza e Previdenza**

Il Dirigente

VISTO:

- la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 12 Ottobre 2023, con il quale la dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito al Dott. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 283 del 18/04/2024, che ha approvato il Bilancio di Previsione ARSAC 2024-2026;
- la determinazione n. 753 del 31 luglio 2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione n. 04 "*Previdenza, contributi e affari giuridici del personale*", istituito presso il Settore Amministrativo con sede a Cosenza, al P. Agr. Mario Ciardullo, a far data dal 01.08.2023 e fino al 31.07.2024, con la responsabilità di prima fascia;
- l'istanza presentata del dipendente **Matricola n° 747950**, in servizio presso il Ce.D.A. n° 15 di questa Azienda con sede a Serra San Bruno (VV), con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, acquisita al protocollo generale dell'Azienda con il n. 10022, del 16/07/2024, con la quale ha chiesto la proroga di mesi tre (Agosto – Settembre – Ottobre) del congedo biennale straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., al fine di poter assistere il proprio familiare, riconosciuto persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;
- la copia del Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, del Centro Medico Legale INPS di Vibo Valentia (VV) del 23/06/2021, che riconosce al familiare del richiedente lo stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, e che non prevede revisioni;

CONSIDERATO

- che, l'art. 42, del D.lgs. 151/2001, così come modificato ed integrato, al comma 5 dispone che:
"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso,

mananza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi”;

- che, l'art. 42, comma 5 bis, del D.lgs. 151/2001, stabilisce che il congedo fruito ai sensi del comma 5 dello stesso decreto non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- che, l'art. 42, comma 5 ter, del medesimo decreto stabilisce tra l'altro che per il periodo di congedo richiesto è prevista la corresponsione di una indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.;
- che, con Circolare INPS n° 21 del 25/01/2024, è stato stabilito il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'Amministrazione che non può eccedere, per l'anno 2024, l'importo di € 56.586,00;
- che, l'art. 42, comma 5-quinquies, del D.lgs. 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, e che pertanto i 32 giorni di ferie annui previsti per contratto, devono essere riproporzionati e ricalcolati in diminuzione sulla base dei giorni di congedo straordinario fruiti nell'anno;

VISTA la dichiarazione resa dal dipendente in sede di domanda da cui si evince:

- di essere convivente con il familiare in condizioni di disabilità grave;
- di essere l'unica persona a fruire del congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – Decreto Legislativo 151/2001 e ss. mm. ii.;
- che la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno;
- che non sono stati fruiti da altri, aventi diritto, giorni di congedo straordinario con o senza indennizzo per lo stesso familiare disabile;
- che lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della titolarità del beneficio concesso;

ACCERTATO che il dipendente di che trattasi, ha usufruito, in precedenza, di detto congedo straordinario per mesi tre e che il periodo richiesto trova capienza nei due anni complessivi previsti;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del dipendente, ricorrendo nel caso di specie, le condizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., e di concedere allo stesso la possibilità di fruire del congedo straordinario retribuito a decorrere dal 01 Agosto 2024 per mesi tre.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e ritenuti parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

DI ACCOGLIERE l'istanza del dipendente **Matricola n° 747950**, in servizio presso il Ce.D.A. n° 15 di questa Azienda con sede a Serra San Bruno (VV), con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, e per l'effetto, **CONCEDERE**, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo straordinario biennale retribuito per i mesi di Agosto – Settembre e Ottobre 2024;

DI FARE OBBLIGO al dipendente di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della titolarità del beneficio concesso;

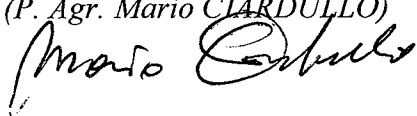
DI PRECISARE CHE, l'attivazione del congedo straordinario per periodi continuativi che coprono l'intero mese annulla, di fatto, la precedente autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 104/92;

DI TRASMETTERE copia del presente atto: all'*interessato* per il godimento del permesso retribuito concesso, al *Settore Programmazione e Divulgazione*, all'*Ufficio Assistenza e Previdenza*, all'*Ufficio Disciplina*, al *CED*, all'*Ufficio Trattamento Economico*, Al *Ce.D.A. n° 15* e alla *Postazione Timbrature di Reggio Calabria (Nucera Giuseppe)* per i provvedimenti di competenza;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Titolare i. E.Q.
Previdenza, contributi e
Affari Giuridici del personale
(P. Agr. Mario CIARDULLO)



Il Dirigente
Settore Amministrativo
(Dott. Antonio LEUZZI)

